

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2002, n. 27

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di ambiente e difesa del suolo.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

TITOLO I

Norme in materia di ambiente

CAPO I

Modifica alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

Art. 1

Modifica all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

1. All'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Fino all'approvazione del Piano energetico regionale di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 la Giunta regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b)."

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale"

Art. 2

Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale"

1. All'articolo 27 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificato dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. Fino all'approvazione del Piano energetico regionale di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la Giunta regionale esercita le funzioni di autorità competente per le procedure di VIA relative ai progetti degli impianti di produzione di energia di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11."

Art. 3

Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale"

1. La rubrica dell'articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è così sostituita:

"Giudizio di compatibilità ambientale per progetti da approvarsi da Autorità diversa dalla Regione o dalle Province".

2. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 prima delle parole "entro quindici giorni" sono aggiunte le parole seguenti:

"Salvo per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A1, B1, C3-1bis, B2 dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7, Progetti di infrastrutture, e A1 bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater),"

3. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è soppressa la seguente espressione:

" , ove diversa, "

Art. 4

Introduzione dell'articolo 19 bis nella legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale"

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è aggiunto il seguente articolo 19 bis:

"Art. 19 bis - Giudizio di compatibilità ambientale e successiva procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione per i progetti da approvarsi dalla Regione o dalle Province.

1. Per i progetti di impianti opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A1, B1, C3-1bis, B2 dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7, Progetti di infrastrutture, e A1bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater) per i quali il proponente abbia presentato domanda per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 10, entro quindici giorni dall'espressione del parere della commissione VIA di cui all'articolo 18 e sulla base del medesimo, l'autorità competente per la VIA adotta il provvedimento relativo al giudizio di valutazione di compatibilità ambientale.

2. In caso di giudizio condizionato, lo stesso deve contenere le prescrizioni, i vincoli e i limiti per l'autorizzazione dell'impianto, opera o intervento e comunque per la sua realizzazione.

3. In caso di giudizio negativo, l'impianto, opera o intervento proposto non può essere autorizzato e comunque non può essere realizzato.

4. Qualora il provvedimento relativo al giudizio di valutazione di impatto ambientale sia positivo o condizio-

nato, la Commissione VIA all'uopo integrata dai rappresentanti degli enti locali interessati e dai responsabili degli uffici regionali e provinciali competenti convocati dall'autorità competente per la VIA, svolge le funzioni della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, 241 e provvede all'istruttoria amministrativa al fine di acquisire in un'unica sede i pareri, nullaosta, autorizzazioni assenti comunque denominati previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e necessari per l'approvazione definitiva e l'autorizzazione degli impianti, opere od interventi.

5. Le determinazioni della Conferenza di servizi di cui al comma 4 sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. Per gli impianti di smaltimento dei rifiuti e per i depuratori l'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."

Art. 5

Modifiche degli allegati A1, A2, B1, B2, C3 e C4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale"

1. Nell'Allegato A1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24, dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti lettere m bis), m ter), m quater), m quinquies), m sexies), m septies), m opties):

"m bis) Impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici, in quanto destinati a sopperire a situazioni di emergenza che si verificano nel territorio regionale, previsti dal numero 2 bis) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

m ter) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 l/minuto secondo;

m quater) Dighe ed altri impianti destinati a trattene-re, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 m³;

m quinquies) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;

m sexies) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha);

m septies) Porti turistici e da diporto quando lo spec-

chio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri;

m octies) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare."

2. Nell'Allegato A2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come sostituito dalla lettera b), comma 1, articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 sono abrogate le seguenti lettere:

"a), b), h), i), l), m)."

3. Nell'Allegato B1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come sostituito dalla lettera c), comma 1, articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 sono aggiunte le seguenti lettere g bis), g ter), g quater), g quinquies):

"g bis) Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 100 l/minuto secondo o di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, che prevedano derivazioni superiori a 25 l/minuto secondo;

g ter) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili;

g quater) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A1, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti;

g quinquies) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 5 ha e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A1."

4. Nell'Allegato B2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come sostituito dalla lettera d), comma 1, articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 7, Progetti di infrastrutture, sono abrogate le seguenti lettere:

"c), e), k)";

b) al numero 8, Altri progetti, è abrogata la seguente lettera:

"h)".

5. Nell'Allegato C3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come sostituito dalla lettera g), comma 1 articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

al numero 3, Lavorazioni di metalli, è abrogata la seguente lettera:

"i)";

b) al numero 7, Progetti di infrastrutture, sono abrogate le seguenti lettere:

"c), e)";

c) al numero 8, Altri progetti, è abrogata la seguente lettera:

“h”).

6. Nell'Allegato C4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come sostituito dalla lettera i), comma 1, articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24, al numero 7, Progetti di infrastrutture, è abrogata la seguente lettera:

“c”).

Art. 6

Modifiche dell'Allegato C3 bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatti ambientale”

1. Nella lettera h bis) dell'Allegato C3 bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come introdotta dal comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, le parole “1500 persone” sono sostituite dalle parole “2200 persone”.

2. Nella lettera h ter) dell'Allegato C3 bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come introdotta dal comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, al termine, sono aggiunte le parole “da discesa con lunghezza superiore a 2.000 metri o superficie superiore a 5 ha”.

3. La denominazione dell'Allegato C3bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come sostituito dalla lettera h), comma 1, articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 viene sostituita dalla seguente denominazione:

“A1bis”.

4. Ogni riferimento all'allegato C3bis nella legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come sostituito dalla lettera h), comma 1, articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 viene sostituito in “A1bis”.

Art. 7

Aggiunta dell'Allegato C3-1bis e modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 7 e 11 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”

1. Dopo l'Allegato C3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è aggiunto il seguente Allegato “C3-1bis”:

“ALLEGATO C3-1bis - Progetti assoggettati alla procedura di VIA qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree sensibili come individuate e classificate nell'allegato D.

a) Derivazioni di acqua superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 l/minuto secondo o di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, che prevedano derivazioni superiori a 50 l/minuto secondo

B - C3 - D - E

b) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili B - E

c) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A1 B

d) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha A - B - D - E”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificata dal comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo “C3,” è aggiunto:

“C3-1bis,”.

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificata dal comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo “C3,” è aggiunto:

“C3-1bis,”.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, dopo “C3” sono aggiunte le parole seguenti:

“e nell'allegato C3-1bis”.

5. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificata dal comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo “C3” è aggiunto:

“,C3-1bis”.

6. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificata dal comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo “C3” è aggiunto:

“,C3-1bis”.

7. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, dopo “B1” è aggiunto:

“,C3-1bis”.

8. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 marzo 1999, n. 10, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo “C3” è aggiunto:

“C3-1bis”.

9. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificato dal comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, dopo le parole “Progetti di infrastrutture,” è aggiunto:

“C3-1bis”.

10. La rubrica dell'articolo 23 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come sostituita dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 è così sostituita:

“Semplificazione amministrativa per i progetti ad approvazione o autorizzazione regionale o provinciale”.

11. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificato dal comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, dopo le parole "lettera g)," è aggiunto:

"C3-1bis".

CAPO III

*Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
"Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"*

Art. 8

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"

1. All'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente numero:

"2 bis) impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici, in quanto destinati a sopperire a situazioni di emergenza che si verificano nel territorio regionale;"

Art. 9

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"

1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo le parole "lettera f), numero 2" sono aggiunte le seguenti parole:

"nonché degli impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici di cui al medesimo articolo 4, comma 1 lettera f) numero 2bis".

Art. 10

Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

1. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, l'espressione "e 19" è sostituita dalla seguente:

"e 19bis"

Articolo 11

Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"

1. Al comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, le parole "Per tutti gli impianti di smaltimento con potenzialità superiore a 100 t/g" sono sostituite dalle seguenti parole:

"Per tutti gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti costituiti da matrici organiche selezionate, con po-

tenzialità superiore a 100 tonnellate al giorno, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del d.lgs. n. 22/1997".

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, è aggiunto il seguente comma 7 bis:

"7 bis. Per gli impianti in esercizio ricompresi nelle tipologie di cui al comma 7, il programma di controllo dovrà essere attivato entro sei mesi dell'entrata in vigore della legge".

Art. 12

Modifica dell'articolo 58 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"

1. All'articolo 58 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"5 bis. Le Province approvano i progetti degli impianti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1), della presente legge, secondo le procedure regolate al Capo V, anche nelle more dell'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani di cui all'articolo 10.".

Art. 13

Aggiunta dell'articolo 32 bis della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"

1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è aggiunto il seguente articolo 32 bis:

"Art. 32 bis - Interpretazione autentica della lettera a), comma 4, articolo 32.

2. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 32 deve intendersi nel senso che, ai soli fini dell'approvazione del progetto, l'ampliamento di una discarica di rifiuti speciali esistente, diversa da quelle di seconda categoria di tipo A di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, deve considerarsi nuova discarica solo quando sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- a) la discarica esistente interessata dal progetto di ampliamento sia ubicata nel territorio di un comune in cui sono in attività altre di scariche per rifiuti speciali o rifiuti urbani;
- b) l'ampliamento comporti un incremento superiore al cinque per cento della superficie occupata dalla discarica, al netto delle aree di pertinenza e di servizio, o della qualità in volume dei rifiuti smaltibili nella stessa.".

TITOLO II

Norme in materia di difesa del suolo

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
 autonomie locali in attuazione del decreto legislativo
 31 marzo 1998 n. 112”

Art. 14

Modifica alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
 autonomie locali in attuazione del decreto legislativo
 31 marzo 1998 n. 112”

1. Dopo l'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è inserito il seguente articolo:

“Art. 83 bis - *Uso idroelettrico dell'acqua.*

1. *Il concessionario di derivazione di acqua per qualunque uso può utilizzare l'acqua, fino alla scadenza della concessione, anche allo scopo di produrre energia elettrica, purché restino invariate le opere di presa, la portata e la qualità dell'acqua e con l'ulteriore pagamento del maggior canone annuo dovuto. Se la concessione originaria è stata rilasciata per usi potabili o irrigui, tali usi si considerano prioritari ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n.36 “ Disposizioni in materia di risorse idriche”.*

2. *La riduzione dell'utilizzo dell'acqua a scopo di produzione di energia elettrica dovuta a situazioni di carenza idrica dichiarata non dà diritto al riconoscimento di alcun indennizzo per la eventuale ridotta o mancata produzione.*

3. *Il concessionario interessato, al fine di utilizzare l'acqua per la produzione di energia elettrica, presenta la denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al competente ufficio regionale, ferme restando le disposizioni della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”, in quanto applicabili.*

4. *La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività nonché per l'esercizio dell'attività di vigilanza.*

5. *Nel caso in cui il concessionario di derivazione di acqua, utilizzando l'acqua allo scopo di produrre energia elettrica, altera le opere di presa o la qualità dell'acqua, aumenta la portata dell'acqua derivata o omette la denuncia di inizio dell'attività, il competente ufficio regionale, accertate le violazioni ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e successive modifiche, disponendo altresì la chiusura dell'impianto di pro-*

duzione di energia, procede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689 e della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di sanzioni amministrative.

6. *Nel caso di chiusura dell'impianto, la riattivazione dello stesso è subordinata al rilascio di una nuova concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, ai sensi dell'articolo 7 del Regio Decreto n. 1775 del 1933.”*

Art. 15

Modifiche dell'articolo 85 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”

1. All'articolo 85, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n.11, le parole “*di rilevati e*” sono sostituite dalle parole “*dei relativi*”.

Art. 16

Modifica dell'articolo 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”

1. All'articolo 87, comma 3, lettera b), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, alla fine sono aggiunte le parole “, *nonché al deposito degli elaborati e degli atti previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 relativamente alle costruzioni in zone classificate sismiche e alle costruzioni in abitati da consolidare*”.

Art. 17

Modifiche dell'articolo 104 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”

1. All'articolo 104, comma 2, lettera c), della legge regionale 13 aprile 2001, n.11, dopo le parole “*modifiche e integrazioni*” e prima delle parole “*le indicazioni*”, è inserito “;”.

2. All'articolo 104, comma 2, lettera d), della legge regionale 13 aprile 2001, n.11, dopo le parole “*promuove, altresì, direttamente*” è aggiunta la parola “*o*”.

Art. 18

Modifica dell'articolo 106 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”

1. All'articolo 106, comma 1, lettera d), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, le parole da “*in caso di emergenza e di esaurimento delle risorse finanziarie, l'obbligo dell'ente subordinato a concorrere alla spesa*” sono sostituite dalle parole: “*nei casi di cui alla lettera a) e di esaurimento delle risorse finanziarie, l'obbligo*

dell'ente sovraordinato di concorrere alla spesa”.

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 1 agosto 1986, n. 34
 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986”

Art. 19

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale
 1 agosto 1986, n. 34

1. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34, dopo le parole “fenomeni da erosione” sono aggiunte le seguenti “nonché di dragaggio al fine di garantire l'officiosità delle foci fluviali”.

TITOLO III

Norma finale

CAPO I

Urgenza

Art. 20

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 agosto 2002

Galan

INDICE

TITOLO I - Norme in materia di ambiente

CAPO I - Modifica alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

Art. 1 - Modifica all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

CAPO II - Modifiche alla legge regionale legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”

Art. 2 - Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”

Art. 3 - Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”

Art. 4 - Introduzione dell'articolo 19 bis nella legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”

Art. 5 - Modifiche degli allegati A1, A2, B1, B2, C3 e C4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”

Art. 6 - Modifiche dell'Allegato C3 bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatti ambientale”

Art. 7 - Aggiunta dell'Allegato C3-1bis e modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 7 e 11 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”

CAPO III - Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”

Art. 8 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”

Art. 9 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”

Art. 10 - Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”

Art. 11 - Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”

Art. 12 - Modifica dell'articolo 58 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”

Art. 13 - Aggiunta dell'articolo 32 bis della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”

TITOLO II - Norme in materia di difesa del suolo

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001,

n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112"

Art. 14 - Modifica alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112"

Art. 15 - Modifiche dell'articolo 85 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112"

Art. 16 - Modifica dell'articolo 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112"

Art. 17 - Modifiche dell'articolo 104 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112"

Art. 18 - Modifica dell'articolo 106 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112"

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986"

Art. 19 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34

TITOLO III - Norma finale

CAPO I - Urgenza

Art. 20 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 agosto 2002, n. 27

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renato Chisso, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 31 dicembre 2001, n. 53/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 gennaio 2002, dove ha acquisito il n. 235 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 7^a in data 30 gennaio 2002;
- La 7^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 26 marzo 2002;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Maurizio Conte, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 1^o agosto 2002, n. 7530.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il decreto legislativo n. 76/2000 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208" ha meglio precisato i contenuti della legge finanziaria regionale, disponendo che nella medesima debbano trovare accoglimento esclusivamente disposizioni legislative concernenti diretti impatti finanziari.

La recente legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" ha recepito i principi fondamentali contenuti nel sopracitato decreto legislativo n. 76/2000, prevedendo, all'articolo 2, comma 6, che "la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente".

Il presente disegno di legge concernente "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di ambiente e difesa del suolo" contiene disposizioni legislative che recano modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.

Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge apportano modifiche o integrazioni alle seguenti leggi regionali:

- legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale";
- legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti";

- legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112";

- legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986".

Il disegno di legge si compone di 19 articoli, oltre alla dichiarazione d'urgenza che attiva la procedura prevista ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 42 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 42 - Funzioni della Regione.

1. Nell'ambito delle funzioni relative alla materia energia, come definite dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 112/1998 la Regione promuove e incentiva la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

2. Salvo quanto disposto dagli articoli 43 e 44, la Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'articolo 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 112/1998, con riferimento alla concessione di contributi ed incentivi relativi a:

- a) contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario;
- b) risparmio di energia ed utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate;
- c) progetti dimostrativi;
- d) incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;
- e) riattivazione o costruzione o potenziamento di nuovi impianti idroelettrici.

2 bis. Fino all'approvazione del Piano energetico regionale di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 la Giunta regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b)."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 10/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 27 - Decorrenza dell'efficacia.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle direttive di cui all'articolo 4; in assenza delle direttive, le disposizioni si applicano in ogni caso a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla data dell'istituzione da parte delle province delle strutture e degli organi competenti alla VIA di cui agli articoli 4 e 6, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, le procedure di VIA di cui agli allegati B2, C3 e C4 sono svolte dalla Regione.

3. Qualora le province non ottemperino agli adempimenti di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di commissari ad acta che esercitano in via sostitutiva le funzioni proprie degli organi provinciali di VIA, a spese del bilancio provinciale.

3 bis. Fino all'approvazione del Piano energetico regionale di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la Giunta regionale esercita le funzioni di autorità competente per le procedure di VIA relative ai progetti degli impianti di produzione di energia di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

4. (abrogato)."

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 10/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 19 - *Giudizio di compatibilità ambientale per progetti da approvarsi da Autorità diversa dalla Regione o dalle Province.*

1. *Salvo per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A1, B1, C3-1bis, B2 dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7, Progetti di infrastrutture, e A1 bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater), entro quindici giorni dall'espressione del parere della commissione VIA di cui all'articolo 18 e sulla base del medesimo, l'autorità competente per la VIA adotta il provvedimento relativo al giudizio di compatibilità ambientale.*

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al soggetto proponente, ai comuni e alle province interessati e, nel caso di aree naturali protette, ai relativi enti di gestione, nonché all'autorità competente al rilascio di autorizzazioni, approvazioni o concessioni per la realizzazione dell'impianto, opera o intervento.

3. In caso di giudizio condizionato, lo stesso deve contenere le prescrizioni, i vincoli e i limiti per l'autorizzazione dell'impianto, opera o intervento e comunque per la sua realizzazione.

4. In caso di giudizio negativo, l'impianto, opera o intervento proposto non può essere autorizzato e comunque non può essere realizzato."

Nota all'articolo 5

- Il testo degli allegati A1, A2, B1, B2, C3 e C4 della legge regionale n. 10/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"ALLEGATO A1

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

a) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 22/97, salvo le operazioni di deposito preliminare (allegato B, lett. D15) effettuate nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa.

b) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento di cui all'allegato B, lett. D10 e D11, del D.Lgs. n. 22/97.

c) Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lett. D1 e D5, del D.Lgs. n. 22/97), ad esclusione delle discariche per inerti.

d) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lett. D2 e da D8 a D11, del D.Lgs. n. 22/97.

e) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lett. D3, D4, D6, D7 e D12, del D.Lgs. n. 22/97).

f) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità superiore a 20 t/giorno, di cui all'allegato B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97.

g) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, ad esclusione di quelli realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D 15, del D.Lgs. n. 22/97).

h) Impianti di recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lett. R1, del D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.

i) Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lett. R1, del D.Lgs. n. 22/97, con capacità superiore a 100 t/giorno, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.

j) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 13.000 abitanti equivalenti.

k) Cave e torbiere con più di 350.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 15 ha.

l) Attività di coltivazione di minerali solidi.

m) Attività di coltivazione delle risorse geotermiche sulla terraferma.

m bis) Impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici, in quanto destinati a sopperire a situazioni di emergenza che si verificano nel territorio regionale, previsti dal numero 2 bis) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

m ter) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 l/minuto secondo;

m quater) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 m³;

m quinquies) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti,

canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;

m sexies) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha);

m septies) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri;

m octies) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare.".

“ALLEGATO A2

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

a) *abrogata.*

b) *abrogata.*

c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 t al giorno.

d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m³.

g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 t/giorno di prodotto finito al giorno.

h) *abrogata.*

i) *abrogata.*

j) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³.

k) (abrogata)

l) *abrogata.*

m) *abrogata.*

n) Aeroporti.

o) Centri commerciali di cui all'articolo 15, comma 6, della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37.

p) (abrogata)

q) (abrogata)

r) Attività di coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma.".

“ALLEGATO B1

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE, ALL'INTERNO DI AREE NATURALI PROTETTE

a) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani, con capacità superiore

a 5 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento di cui all'allegato B, lett. D10 e D11, del D.Lgs. n. 22/97.

b) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità superiore a 5 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lett. D2 e da D8 a D11, del D.Lgs. n. 22/97.

c) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità superiore a 10 t/giorno, di cui all'allegato B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97.

d) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di deposito preliminare, ad esclusione di quelli realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a 15.000 m³ oppure con capacità superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D 15, del D.Lgs. n. 22/97).

e) Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lett. R1, del D.Lgs. n. 22/97, con capacità superiore a 50 t/giorno, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.

f) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 5.000 abitanti equivalenti.

g) Cave e torbiere con più di 200.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 10 ha.

g bis) Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 100 l/minuto secondo o di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, che prevedano derivazioni superiori a 25 l/minuto secondo;

g ter) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili;

g quater) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A1, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti;

g quinquies) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 5 ha e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A1."

ALLEGATO B2

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE, ALL'INTERNO DI AREE NATURALI PROTETTE

1. AGRICOLTURA

a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 5 ha.

b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 10 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 2,5 ha.

c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 20.000 posti pollame, 1.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 375 posti scrofe.

d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 150 ha.

e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 2,5 ha.

f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 100 ha.

2. INDUSTRIA ENERGETICA ED ESTRATTIVA

a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 25 MW.

b) Attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie.

c) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda.

d) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 10 km.

e) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.

f) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 10 km.

3. LAVORAZIONE DEI METALLI

a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 2.500 m² di superficie impegnata o 25.000 m³ di volume.

b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 1,25 t/ora.

c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore a 10 t/ora di acciaio grezzo;

- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 25 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 10 MW;

- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 1 t/ora di acciaio grezzo.

d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 10 t/giorno.

e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 5 t/giorno per il piombo e il cadmio o a 25 t/giorno per tutti gli altri metalli.

g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 15 m³.

h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzioni di materiale ferroviario e rotabile che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 25.000 m³ di volume.

i) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 1 ha.

j) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 2.500 m² di superficie impegnata o 25.000 m³ di volume.

4. INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 37,5 t/giorno.

b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 150 t/giorno su base trimestrale.

c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 100 t/giorno su base annua.

d) Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 250.000 hl/anno.

e) Impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 25.000 m³ di volume.

f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 25 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 5 t/giorno.

g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 25.000 q/anno di prodotto lavorato.

h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 2.500 m² di superficie impegnata o 25.000 m³ di volume.

i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 5.000 t/giorno di barbabietole.

5. INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO, DELLA CARTA

a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 25.000 t/anno di materie prime lavorate.

b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 25 t/giorno.

c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 5 t/giorno.

d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 2,5 t/giorno di prodotto finito e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

6. INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE

a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 12.500 t/anno di materie prime lavorate.

7. PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 20 ha.

b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 20 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori

ai 5 ha.

c) *abrogata*.

d) Interporti.

e) *abrogata*.

f) Strade extraurbane secondarie.

g) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 750 metri.

h) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.

i) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.

j) Acquedotti con lunghezza superiore a 10 km.

k) *abrogata*.

l) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 1,5 km.

m) Impianti meccanici di risalita, escluse le scivole e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 900 persone.

n) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani con capacità complessiva superiore a 5 t/giorno mediante operazioni di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lett. D2, D8 e D9, del D.Lgs. n. 22/97).

o) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminare con capacità massima complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97).

p) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 75.000 m³ oppure con capacità superiore a 100 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D15, del D.Lgs. n. 22/97).

q) Discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 50.000 m³.

r) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di deposito preliminare, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a 15.000 m³ oppure con capacità superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D15, del D.Lgs. n. 22/97).

s) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a 50 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.

8. ALTRI PROGETTI

a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 2,5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 150 posti letto o volume edificato superiore a 12.500 m³, o che occupano una superficie superiore ai 10 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.

- b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.
- c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 0,5 ha.
- d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 250 m².
- e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 2.500 m² di superficie impegnata o 25.000 m³ di volume.
- f) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 12.500 t/anno di materie prime lavorate.
- g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 500 m³ e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.
- h) abrogata.
- i) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 250 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 25 t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 25 t/giorno.
- j) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 5.000 t/anno.
- k) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 5.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.
- l) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 5.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.
- m) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 50 t/giorno e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.
- n) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 5 metri e/o di capacità superiore a 50.000 m³, ma inferiori ai parametri indicati per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.
- o) Stoccaggi di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva compresa fra 40.000 m³ e 80.000 m³."

ALLEGATO C3**PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE, ALL'INTERNO DI AREE SENSIBILI COME INDIVIDUATE E CLASSIFICATE NELL'ALLEGATO D**

<i>TIPOLOGIA PROGETTUALE</i>	<i>AREE SENSIBILI</i>
1. AGRICOLTURA	
a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha.	D - E
b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 25 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 6 ha.	D - E
c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 50.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 750 posti scrofe.	A - C ₃ - D
d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore a 350 ha.	D - E
e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha.	A - B - C ₃ - D - E
f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.	D - E
2. INDUSTRIA ENERGETICA ED ESTRATTIVA	
a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.	A - D - E
b) Attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie.	D - E
c) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda.	D - E
d) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 20 km.	D - E
e) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.	D - E
f) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore a 20 km.	D - E
3. LAVORAZIONE DEI METALLI	
a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume.	A - D - E
b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 t/ora.	A - D - E
c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:	

<ul style="list-style-type: none"> - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 t/ora di acciaio grezzo; - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 t/ora di acciaio grezzo 	A - D - E
d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t/giorno.	A - D - E
e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.	A - C ₃ - D - E
f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 t/giorno per il piombo e il cadmio o a 50 t/giorno per tutti gli altri metalli.	A - C ₃ - D - E
g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m ³ .	A - C ₃ - D - E
h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume.	A - D - E
i) abrogata	
j) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume.	A - D - E

4. INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t/giorno.	A - C ₃ - D - E
b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno su base trimestrale.	A - D - E
c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 260 t/giorno su base annua.	A - D - E
d) Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno.	A - C ₃ - D - E
e) Impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50.000 m ³ di volume.	A - D - E

f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t/giorno.	A - C ₃ - D - E
g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 5.000 t/anno di prodotto lavorato.	A - D - E
h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume.	A - D - E
i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.	A - D - E

5. INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO E DELLA CARTA

a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 40.000 t/anno di materie prime lavorate.	A - C ₃ - D - E
b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 40 t/giorno.	A - C ₃ - D - E
c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 7 t/giorno.	A - C ₃ - D - E
d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 4 t/giorno di prodotto finito e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.	A - C ₃ - D - E

6. INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE

a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate.	A - D - E
---	-----------

7. PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha.	D - E
b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha.	A - D - E
c) abrogata	
d) Interporti.	A - B - D - E
e) abrogata	

f) Strade extraurbane secondarie superiori a 5 km.	D - E
g) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.900 m.	A - D - E
h) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.	D - E
i) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.	A - D - E
j) Acquedotti con lunghezza superiore a 25 km.	D
k) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) dell'allegato A2, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti, qualora il progetto preveda più di 100 posti barca.	B - D - E

8. ALTRI PROGETTI

a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 6 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 m ³ , o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.	D - E
b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.	A - B - D - E
c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha.	A - D - E
d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m ² .	A - D - E
e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 40.000 m ³ di volume.	A - C ₃ - D - E
f) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 20.000 t/anno di materie prime lavorate.	A - D - E
g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1000 m ³ e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.	A - C ₃ - D - E
h) abrogata	
i) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t/giorno.	A - D - E

j) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 t/anno.	A - D - E
k) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 7.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.	A - C ₃ - D - E
l) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 7.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.	A - C ₃ - D - E

“ALLEGATO C4**PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 7 QUALORA NON SOTTOPOSTI OBBLIGATORIAMENTE ALLE PROCEDURE DI VIA DI CUI AL CAPO III****1. AGRICOLTURA**

- a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 13 ha.
- b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 26 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 6,5 ha.
- c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 52.000 posti pollame, 2.600 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 975 posti scrofe.
- d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore a 390 ha.
- e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 6,5 ha.
- f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 260 ha.

2. INDUSTRIA ENERGETICA ED ESTRATTIVA

- a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 65 MW.
- b) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda.
- c) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 26 km.
- d) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.
- e) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore a 26 km.
- f) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.

3. LAVORAZIONE DEI METALLI

- a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 6.500 m² di superficie impegnata o 65.000 m³ di volume.
- b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 3,25 t/ora.
- c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
 - laminazione a caldo con capacità superiore a 26 t/ora di acciaio grezzo;
 - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 65 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 26 MW;
 - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2,6 t/ora di acciaio grezzo.
- d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 26 t/giorno.
- e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,

nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

- f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 13 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 65 t/giorno per tutti gli altri metalli.
- g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 39 m³.
- h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 13.000 m² di superficie impegnata o 65.000 m³ di volume.
- i) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2,6 ha.
- j) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 6.500 m² di superficie impegnata o 65.000 m³ di volume.

4. INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

- a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 97,5 t/giorno.
- b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 390 t/giorno su base trimestrale.
- c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 260 t/giorno su base annua.
- d) Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 650.000 hl/anno.
- e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 65.000 m³ di volume.
- f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 65 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 13 t/giorno.
- g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 6.500 t/anno di prodotto lavorato.
- h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 6.500 m² di superficie impegnata o 65.000 m³ di volume.
- i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 13.000 t/giorno di barbabietole.

5. INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO E DELLA CARTA

- a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 65.000 t/anno di materie prime lavorate.
- b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 65 t/giorno.

c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 13 t/giorno.

d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 6,5 t/giorno di prodotto finito e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

6. INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE

a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 32.500 t/anno di materie prime lavorate.

7. PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 52 ha.

b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 52 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 13 ha.

c) *abrogata.*

d) Interporti.

e) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili.

f) Strade extraurbane secondarie superiori a 5 km.

g) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.950 metri.

h) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.

i) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.

j) Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km.

k) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti, qualora il progetto preveda più di 100 posti barca.

8. ALTRI PROGETTI

a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 6,5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 390 posti letto o volume edificato superiore a 32.500 m³, o che occupano una superficie superiore ai 26 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.

b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.

c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1,3 ha.

d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 650 m².

e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 6.500 m² di superficie impegnata o 65.000 m³ di volume.

f) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 32.500 t/anno di materie prime lavorate.

g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.300 m³ e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

h) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 13 ha e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

i) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 650 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 65 t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 65 t/giorno.

j) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 13.000 t/anno.

k) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 13.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

l) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 13.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

m) Progetti di cui agli allegati A1 e A2 che servono esclusivamente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni."

Note all'articolo 6

- Il testo dell'Allegato C3 bis della legge regionale n. 10/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"ALLEGATO A1 BIS

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

a) Discariche di rifiuti urbani (operazioni di cui all'allegato B, lett. D1 e D5 D.Lgs. n. 22/97).

b) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lett. D2, D8 e D9, del D.Lgs. n. 22/97).

c) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminare con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97).

d) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D15 D.Lgs. n. 22/97).

e) Discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 100.000 m³.

f) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di

deposito preliminare, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D15 D.Lgs. n. 22/97).

g) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. n. 22/97.

h) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. n. 22/97.

h bis) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 2200 persone;

h ter) piste da sci da discesa con lunghezza superiore a 2.000 metri o superficie superiore a 5 ha;

h quater) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km."

Note all'articolo 7

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 10/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 1 - Finalità.

1. La Regione Veneto, in attuazione della direttiva 85/337/CEE e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, disciplina con la presente legge le procedure di valutazione d'impatto ambientale (in seguito denominata VIA), ai fini di:

a) assicurare che, nei processi di formazione delle decisioni relative a progetti di impianti, opere o interventi individuati negli allegati A1, *A1bis*, A2, B1, B2, C1, C2, C3, *C3-Ibis* e C4 della presente legge, si perseguano gli obiettivi di tutela della salute e di miglioramento della qualità della vita umana, di conservazione della varietà della specie, dell'equilibrio dell'ecosistema e della sua capacità di riproduzione, in quanto risorse essenziali di vita, di garanzia della pluralità dell'uso delle risorse e della biodiversità;

b) garantire l'individuazione, la descrizione e la valutazione in modo appropriato, per ciascun caso particolare, degli impatti diretti ed indiretti di un progetto sull'ambiente, evidenziandone gli effetti reversibili e irreversibili sulle seguenti componenti:

- 1) l'uomo, la fauna e la flora;
- 2) il suolo, il sottosuolo, le acque di superficie e sotterranee, l'aria, il clima ed il paesaggio;
- 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- 4) le interazioni tra i precedenti fattori;

c) identificare e valutare le possibili alternative al progetto, compresa la sua non realizzazione;

d) indicare le eventuali misure per eliminare o mitigare gli impatti

negativi previsti;

e) consentire il monitoraggio continuo della compatibilità ambientale dei progetti, verificandone il ciclo completo di realizzazione, compresa la fase dell'esercizio dell'opera o impianto e la sua eventuale dismissione alla fine del ciclo di vita previsto;

f) garantire in ogni fase della procedura lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente, l'autorità competente e la popolazione interessata;

g) promuovere e garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali relativi alle procedure di VIA sulla base delle consolidate acquisizioni scientifiche, epidemiologiche, tecnologiche e gestionali;

h) supportare la definizione e l'attuazione di politiche ambientali fondate sui principi di precauzione e di azione preventiva;

i) favorire l'applicazione efficace della normativa ambientale regionale;

j) conseguire la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e delle procedure amministrative in materia ambientale."

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) progetto: gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o esecutivi concernenti la proposta di realizzazione di impianti, opere o interventi, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse naturali;

b) soglia dimensionale: il limite qualitativo e/o quantitativo oltre il quale i progetti elencati negli allegati A e B del DPR 12 aprile 1996 e negli allegati A1, *A1bis*, A2, B1, B2, C1, C2, C3, *C3-Ibis* e C4 della presente legge, sono assoggettati alla procedura di VIA;

c) capacità produttiva: massima produzione possibile senza modifiche impiantistiche;

d) aree naturali protette: le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394; i parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della legge n. 394/1991 ovvero della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 ;

e) aree sensibili: gli ambiti territoriali, diversi dalle aree naturali protette di cui alla lettera d), caratterizzati da fattori ambientali peculiari, in relazione alle diverse componenti, come individuati nell'allegato D della presente legge, nonché quelle zone definite con provvedimenti della Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, a seguito di comprovate e motivate ragioni in ordine a particolari situazioni caratteristiche climatiche, epidemiologiche locali, di sicurezza idraulica e geofisica e, in generale, alla loro particolare vulnerabilità;

f) soggetto proponente: il committente o l'autorità proponente, cioè rispettivamente, il soggetto privato o pubblico, che predispone le tipologie progettuali da sottoporre alle procedure disciplinate dalla presente legge;

g) impatto ambientale: ogni alterazione, qualitativa e/o quantitativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici ed economici, in conseguenza della realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi pubblici o privati;

h) procedura di verifica o screening: la fase preliminare, disciplinata dall' articolo 7, nella quale si definisce se il progetto debba essere assoggettato alla procedura di VIA;

i) procedura di VIA: la procedura, disciplinata dal capo III, preordinata alla espressione da parte dell'autorità competente del giudizio di compatibilità ambientale di cui alla successiva lettera r);

j) studio d'impatto ambientale (SIA): lo studio tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un progetto, predisposto a cura e spese del soggetto proponente, disciplinato dall' articolo 9;

k) fase preliminare o scoping: la fase preliminare facoltativa, disciplinata dall' articolo 8, nella quale si definiscono, in contraddittorio tra autorità competente per la VIA e soggetto proponente, le informazioni che devono essere fornite nel SIA;

l) autorità competente per la VIA: l'amministrazione, individuata ai sensi dell' articolo 4, che effettua le procedure disciplinate dalla presente legge;

m) comuni interessati: i comuni nel cui territorio viene localizzato l'impianto, opera o intervento, nonché gli eventuali altri comuni interessati dagli impatti ambientali, come individuati nel SIA ai sensi degli articoli 9 e 13, ai quali spetta esprimere il parere di cui al comma 2 dell'articolo 5 del DPR 12 aprile 1996;

n) province interessate: le province nel cui territorio sono ricompresi i comuni interessati di cui alla lettera m);

o) amministrazioni interessate: gli enti e gli organi competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto proposto;

p) soggetti interessati: chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo;

q) consultazione: le forme di partecipazione, anche diretta, delle popolazioni interessate, disciplinate dall' articolo 16;

r) giudizio di compatibilità ambientale: il provvedimento con il quale l'autorità competente conclude la procedura di VIA;

s) commissione VIA: l'organo tecnico-istruttorio istituito dall'autorità competente per la VIA disciplinato dagli articoli 5 e 6;

t) struttura competente per la VIA: la struttura organizzativa istituita o designata dall'autorità competente per espletare gli adempimenti disciplinati dalla presente legge, presso la quale sono depositati i progetti degli impianti, opere o interventi, nonché i documenti e gli atti inerenti ai procedimenti conclusi, per consentirne al pubblico la consultazione, e che cura l'istruttoria dei progetti degli interventi assoggettati a VIA."

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 10/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Campo di applicazione.

1. Sono assoggettati alla procedura di VIA:

a) i progetti di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, *A1bis*, A2, B1, B2, C1, C2 e eccedenti le soglie dimensionali ivi previste;

b) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 10 del DPR 12 aprile 1996, i progetti di impianti, opere o interventi elencati nell' allegato C3 e nell'*allegato C3-Ibis* qualora superino le soglie dimensionali ivi previste e ricadano nelle aree sensibili individuate nell' allegato D;

c) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 10 del DPR 12 aprile 1996, i progetti di impianti, opere o interventi elencati nell' allegato C4, nonché quelli di cui all' articolo 7, comma 1, qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica ivi disciplinata;

d) i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, *A1bis*, A2, B1, B2, C1, C2, C3, *C3-Ibis* e C4 qualora la variante comporti il superamento delle soglie dimensionali previste negli allegati medesimi; (5)

e) i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, *A1bis*, A2, B1, B2, C1, C2, C3, *C3-Ibis* e C4 qualora la variante comporti un incremento di capacità produttiva o di dimensioni originarie superiore al venticinque per cento; la procedura di VIA si applica inoltre qualora la sommatoria di successivi incrementi superi la suddetta percentuale.

2. La procedura di VIA non si applica agli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed alle opere ed agli impianti necessari ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica autorizzati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico."

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 10/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - Autorità competenti per le procedure di VIA.

1. La Regione è l'autorità competente per le procedure di VIA relative ai:

a) progetti elencati negli allegati A1, A2, B1, *C3-Ibis*, C1 e C2;

b) progetti elencati negli allegati *A1bis*, B2, C3 e C4 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province o che presentino impatti interregionali e/o transfrontalieri.

2. La provincia è l'autorità competente per le procedure di VIA relative ai progetti elencati negli allegati B2, C3 e *C3 bis* C4 la cui localizzazione interessi il territorio di una sola provincia e che non presentino impatti interregionali o transfrontalieri.

3. Il giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 19 è emesso dalla Giunta regionale o, in assenza di diversa formulazione statutaria degli enti, dalla Giunta provinciale, secondo le competenze di cui ai commi 1 e 2.

4. Le Province espletano le procedure disciplinate dalla presente

legge tramite l'ufficio competente, appositamente designato o istituito ovvero avvalendosi, previa convenzione, del servizio dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

5. La Giunta regionale, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, provvede:

a) a determinare con apposite direttive le modalità ed i criteri di attuazione delle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge, nonché ad elaborare specifiche tecniche ed i primi sussidi operativi alla elaborazione degli studi di impatto ambientale;

b) ad organizzare un archivio degli studi d'impatto ambientale consultabile dal pubblico;

c) a fissare i criteri ed i parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria.

6. La Giunta regionale provvede altresì a realizzare o adeguare la cartografia e i sistemi informativi territoriali necessari all'applicazione della presente legge avvalendosi dei criteri e degli strumenti impiegati per la formazione del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), con le integrazioni eventualmente necessarie.

7. Al fine degli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 4 del DPR 12 aprile 1996, le province trasmettono semestralmente alla struttura regionale competente per la VIA una relazione informativa in ordine ai provvedimenti amministrativi di valutazione di impatto ambientale adottati ed ai procedimenti di VIA in corso."

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 10/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 7 - Procedura di verifica.

1. Qualora la tipologia di intervento previsto non sia riconducibile con certezza tra quelle elencate negli allegati A1, *Albis*, A2, B1, B2, C1, C2 e C3 e *C3-Ibis*, ovvero nel caso in cui la localizzazione dei progetti di impianti, opere o interventi di cui all'allegato C3 non sia riferibile in maniera certa alle aree sensibili ivi indicate, il soggetto proponente richiede la verifica alla Autorità competente.

2. Per le tipologie progettuali di cui all'allegato C4 il soggetto proponente richiede la verifica all'autorità competente al fine di stabilire se l'impatto sull'ambiente, in relazione alle caratteristiche del progetto, comporta la necessità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale.

3. Alla richiesta di cui al comma 1 il soggetto proponente allega i seguenti elaborati:

a) la descrizione del progetto dell'impianto, opera o intervento;

b) una relazione con i dati necessari per individuare e valutare se il progetto rientra fra le tipologie elencate negli allegati citati al comma 1, o per verificare che la sua effettiva localizzazione sia riferibile alle aree sensibili.

4. Alla richiesta di cui al comma 2 il soggetto proponente allega i seguenti elaborati:

a) la descrizione del progetto dell'impianto, opera o intervento;

b) una relazione con i dati necessari per individuare e valutare i possibili impatti sotto il profilo ambientale e territoriale.

5. La struttura competente per la VIA accerta la completezza degli elaborati presentati, richiedendo, quando ne rilevi l'incompletezza, per una sola volta, le integrazioni e/o i chiarimenti necessari; la richiesta di integrazione sospende i termini della procedura di verifica di cui al presente articolo fino alla data del ricevimento delle integrazioni e/o dei chiarimenti predetti.

6. Entro sessanta giorni dalla richiesta di verifica di cui ai commi 1 e 2, il responsabile della struttura competente per la VIA, sulla base degli elementi di cui all'allegato D del DPR 16 aprile 1996, nonché, nel caso di cui al comma 2, sulla base del parere della Commissione VIA, si pronuncia con proprio decreto avente uno dei seguenti contenuti:

a) l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA di cui al capo III;

b) l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA;

c) l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, con indicazioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell'impianto, opera o intervento.

7. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di verifica di cui al comma 1, in caso di silenzio della struttura competente per la VIA, il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.

8. Nel caso in cui il soggetto proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni e/o chiarimenti di cui al comma 3 entro novanta giorni dalla richiesta medesima non si procede al compimento della procedura di verifica; in tal caso la struttura competente per la VIA dà apposita comunicazione all'autorità competente per l'approvazione o autorizzazione definitiva del progetto.

9. L'elenco dei progetti per i quali sia stata chiesta la verifica ed il relativo esito sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione."

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 10/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 11 - Presentazione contestuale della domanda di VIA e di autorizzazione o approvazione del progetto.

1. Per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A1, *Albis* (con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater), B1, B2, dalla lettera n) alla lettera s), del numero 7, Progetti di infrastrutture, C1, e *C3-Ibis* il soggetto proponente può chiedere l'autorizzazione o approvazione definitiva del progetto contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale.

2. Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui al comma 1, il soggetto proponente deve allegare alla domanda:

a) il SIA di cui all'articolo 9;

b) il progetto definitivo dell'impianto, opera o intervento;

c) l'elenco delle amministrazioni competenti per il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'impianto, opera o intervento, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente."

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 10/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 23 - *Semplificazione amministrativa per i progetti ad approvazione o autorizzazione regionale o provinciale.*

1. In attuazione dei principi di semplificazione amministrativa per i progetti previsti dall' allegato A1 con esclusione della lettera k), dall' allegato B1 con esclusione della lettera g), C3-1bis e dall' allegato B2, dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7 Progetti di infrastrutture nonché dall' *allegato A1bis*, con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater), il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di approvazione o di autorizzazione in presenza delle seguenti condizioni:

a) il proponente si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 11;

b) la Commissione VIA sia stata appositamente integrata dai rappresentanti della provincia e/o del comune interessati, nonché dai responsabili degli uffici provinciali o regionali competenti;

c) la Commissione VIA abbia reso il parere di impatto ambientale di cui all' articolo 18.

2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, la Commissione VIA svolge le funzioni dell'apposita conferenza prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e provvede all'istruttoria ai fini dell'assunzione dei provvedimenti richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - *Competenze della Regione.*

1. Le competenze della Regione, nel quadro dell'ordinamento statale vigente e, in particolare, dell'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo n. 22/1997 sono le seguenti:

a) l'adozione di misure dirette alla riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;

b) la promozione e stipulazione di accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;

c) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui agli articoli 10 e 11, e del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, di cui all'articolo 12, secondo le procedure stabilite dall'articolo 13;

d) l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, secondo le procedure stabilite dall'articolo 9;

e) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti mediante l'adozione di direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo;

f) l'approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, dei seguenti impianti:

1) per le operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali, individuate

dall'allegato B, al decreto legislativo n. 22/1997, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 2 e 5;

2) per l'incenerimento dei rifiuti, come individuati ai punti D10 e D11 dell'allegato B al decreto legislativo n. 22/1997, o per l'utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, come individuati al punto R 1 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22/1997;

2 bis) *impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici, in quanto destinati a sopperire a situazioni di emergenza che si verificano nel territorio regionale;*

g) il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997 per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti;

h) il rilascio dell'autorizzazione a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori dal territorio provinciale di produzione degli stessi per un periodo limitato;

i) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il Regolamento del Consiglio 259/93/CEE del 1° febbraio 1993 attribuisce alle Autorità competenti di spedizione e di destinazione;

l) il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;

m) la sottoscrizione, secondo le forme previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 22/1997, di apposite convenzioni con altre regioni, al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti in Veneto in impianti ubicati fuori dal territorio regionale e lo smaltimento in impianti ubicati nel Veneto di rifiuti urbani prodotti in altre regioni, comprese le frazioni di rifiuti derivanti da raccolte differenziate o da operazioni di selezione e di pretrattamento.

2. Le competenze di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), l) e n) sono esercitate mediante:

a) deliberazione della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere e), f), g), l) e n);

b) decreto del Presidente della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera h);

c) provvedimento del responsabile della struttura regionale competente alla tutela dell'ambiente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera i).”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2000, come modificata dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - *Competenze delle Province.*

1. Le competenze delle province, nel quadro dell'ordinamento statale e, in particolare, dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, e delle funzioni ad esse delegate dalla presente legge, consistono in:

a) predisposizione ed aggiornamento dei piani per la gestione dei rifiuti urbani relativi ai territori di propria competenza, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997;

b) approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, relativi a:

1) impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani, individuati negli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997, previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, ad eccezione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti, o per l'utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2, *nonché degli impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici di cui al medesimo articolo 4, comma 1 lettera f) numero 2bis*;

2) discariche di seconda categoria tipo A di cui alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

3) impianti per il recupero di rifiuti speciali, individuati all'allegato C al decreto legislativo n. 22/1997, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2;

4) centri di raccolta per la messa in sicurezza, per la demolizione, per il recupero di materiali e per la rottamazione di veicoli a motore e loro parti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 22/1997;

5) operazioni di stoccaggio di rifiuti, individuate al punto D 15 dell'allegato B ed al punto R 13 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22/1997, realizzate nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, fermo restando l'esonero dall'approvazione ed autorizzazione per i depositi temporanei di cui all'articolo 6, lettera m) del decreto legislativo n. 22/1997;

c) rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

d) rilascio dell'autorizzazione relativa agli impianti assoggettati alla procedura semplificata prevista dall'articolo 29;

e) rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature e di quelli ad essi assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici in conformità a quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia; l'autorizzazione non è richiesta per chi esercita il trasporto e lo spargimento di liquami e fanghi derivanti da propri pozzi neri al fine di fertilizzare i propri terreni;

f) rinnovo dell'autorizzazione alla raccolta e trasporto dei rifiuti, ivi compresi gli oli minerali e sintetici usati disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, fino alla data di iscrizione dell'interessato all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o al provvedimento definitivo di diniego dell'iscrizione stessa;

g) rilascio dell'autorizzazione al conferimento dei rifiuti solidi urbani presso impianti di smaltimento in ambiti territoriali ottimali diversi da quelli di produzione, ma ubicati nel medesimo territorio provinciale;

h) ricezione e verifica delle comunicazioni presentate per l'esercizio di attività di autosmaltimento e recupero di rifiuti in regime semplificato ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997;

i) ricezione e verifica della comunicazione preventiva all'installazione degli impianti mobili autorizzati di smaltimento e di recupero, prevista dall'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997,

per lo svolgimento delle singole campagne di attività;

l) esercizio delle attività di vigilanza e controllo sulle attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 22/1997 e dell'articolo 35 della presente legge.

2. Sono delegate alle province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997, fatta salva l'istituzione dell'apposito fondo regionale di cui al comma 9 dell'articolo 17, nonché le funzioni regionali di cui ai commi 14 e 15 ter del medesimo articolo.

3. Per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1, lettere b), d), e), h) e i), e al comma 2, le province possono avvalersi della collaborazione dell'ARPAV. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, lettera l) le province si avvalgono della collaborazione dell'ARPAV."

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 24 - Approvazione dei progetti.

1. Entro quindici giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, di cui all'articolo 23, comma 2 lettera e), e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale o l'organo individuato dalla provincia sulla base del proprio Statuto, secondo le rispettive competenze, approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto.

2. Il provvedimento di approvazione del progetto produce gli effetti sostitutivi di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997, ed abilita alla realizzazione dell'impianto ed al suo esercizio provvisorio, con le modalità previste dall'articolo 25.

3. Per la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti gli oneri di concessione sono dovuti nella misura prevista per gli impianti industriali in relazione alla zona di ubicazione. Ai fini del computo degli oneri di urbanizzazione le zone F sono assimilate alle zone D.

4. Il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente qualora, salvo diversi termini fissati nel provvedimento stesso o salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, i lavori non vengano iniziati e l'impianto non sia messo in esercizio, rispettivamente:

a) entro dodici mesi, per l'inizio dei lavori ed entro diciotto mesi per la messa in esercizio, se trattasi di discarica;

b) entro dodici mesi, per l'inizio dei lavori, ed entro trentasei mesi per la messa in esercizio, in ogni altro caso.

5. Qualora l'approvazione sia stata richiesta per progetti di impianti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, si applicano gli articoli 11 e 23 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, ove il proponente esperisca la procedura ivi disciplinata; qualora diversamente il proponente abbia esperito la procedura ordinaria di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 10 e 19bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, le funzioni della conferenza di cui all'articolo 23, comma 2, lettera e) sono svolte dalla commissione VIA integrata dai rappresentanti

degli enti locali interessati e dai responsabili degli uffici regionali o provinciali competenti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2,3 e 4 si applicano anche agli impianti di smaltimento di rifiuti per i quali il proponente abbia richiesto l'ammissione alla procedura semplificata di cui all' articolo 23 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.".

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 26 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge regionale, è il seguente:

"Art. 26 - Autorizzazione all'esercizio.

1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'impianto, corredata dal relativo certificato di collaudo, è indirizzata al Presidente della Provincia.

2. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato.

3. Le province comunicano alla regione entro trenta giorni dal rilascio di cui al comma 2, i dati relativi alle autorizzazioni all'esercizio per le discariche, nonché le modifiche alle autorizzazioni in essere.

4. L'autorizzazione all'esercizio, oltre ad individuare le condizioni e le prescrizioni indicate all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, costituisce altresì autorizzazione per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera previste nel progetto approvato.

5. L'autorizzazione all'esercizio non sostituisce il certificato di agibilità dell'opera.

6. Le variazioni relative alla gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti che comportino limitate modificazioni alle caratteristiche ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti o recuperati e che non riguardino il processo tecnologico, sono autorizzate dalla Provincia competente tramite modifica dell'autorizzazione all'esercizio.

7. *Per tutti gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti costituiti da matrici organiche selezionate, con potenzialità superiore a 100 tonnellate al giorno, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del d.lgs. n. 22/1997 dovrà essere approvato in sede di rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte della provincia un programma di controllo per garantire che:*

a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;

b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;

c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;

d) venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;

e) venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.

7 bis. *Per gli impianti in esercizio ricompresi nelle tipologie di cui al comma 7, il programma di controllo dovrà essere attivato entro sei mesi dell'entrata in vigore della legge.*

8. All'esecuzione del programma di cui al comma 7, si provvede da parte di personale qualificato ed indipendente.

9. La Giunta regionale è delegata ad emanare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, i criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l'interessato è tenuto a fornire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. Le garanzie finanziarie possono consistere in depositi cauzionali, polizze fideiussorie, assicurazioni a copertura degli eventuali danni ambientali e degli adempimenti relativi alla gestione ordinaria.".

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 58 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge regionale, è il seguente:

"Art. 58 - Disposizioni transitorie in materia di impianti di incenerimento di rifiuti e di varianti al PRSU.

1. L'articolo 5 elaborato A, del PRSU approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785 del 1988, è così sostituito:

"Art. 5 - Varianti.

1. Costituiscono variante al Piano:

a) la previsione di nuovi impianti;

b) la modifica della tipologia degli impianti esistenti.

2. In deroga a quanto previsto dall' articolo 19, comma 7, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, le varianti di cui al comma precedente, di iniziativa della Giunta regionale, delle province o degli enti responsabili di bacino, sono deliberate dalla Giunta regionale medesima, sentita la commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte trascorsi i quali si prescinde dal parere.".

2. Fino all'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all' articolo 10, si applicano le disposizioni contenute nel PRSU approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785/988, come modificato dal comma 1.

3. L'approvazione dei progetti relativi agli impianti che costituiscono variante al PRSU, segue le procedure regolate al capo V della presente legge.

4. L'articolo 16 del Piano territoriale regionale di coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 382 del 28 maggio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, é abrogato.

5. Dall'entrata in vigore della presente legge e sino all'approvazione del piano di cui all' articolo 10 non sono rilasciate nuove autorizzazioni per gli impianti di incenerimento di cui alle lettere D10 e D11 dell'allegato B del decreto legislativo n. 22/1997.

5 bis. *Le Province approvano i progetti degli impianti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1), della presente legge, secondo le procedure regolate al Capo V, anche nelle more dell'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani di cui all'articolo 10."*

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 85 della legge regionale n. 11/2001, come modi-

ficato dalla presente legge regionale, è il seguente:

“Art. 85 - Funzioni delle Province.

1. Sono conferite alle province le funzioni relative:

a) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché *dei relativi* manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti e alla messa in sicurezza della rete viaria della provincia;

b) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e all'attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17, nei limiti dei finanziamenti disponibili e di linee guida delle classificazioni predisposte dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale citata;

c) alla realizzazione di pronti interventi relativamente alle opere di cui alle lettere a) e b);

d) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali;

e) alle concessioni di sponde e di spiagge lacuale, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché alla relativa polizia idraulica ivi compresa l'estrazione di materiali inerti;

f) alla vigilanza in materia di acquacoltura, già attribuita alla Regione, di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 “Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima”.

2. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua le risorse strumentali dei servizi e degli uffici delle unità periferiche del genio civile nonché il personale regionale da trasferire alle province per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del comma 1, tenuto conto anche del personale appartenente alle strutture statali già destinato alle province.”.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'art. 87 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge regionale, è il seguente:

“Art. 87 - Ulteriori funzioni conferite.

1. In relazione al processo di riorganizzazione delle strutture regionali periferiche di cui all'articolo 82, comma 2, sono conferite agli enti locali le funzioni e le risorse di seguito indicate, già espletate dalle unità periferiche del genio civile regionale.

2. Sono conferite alle province:

a) le funzioni istruttorie, autorizzative e operative in materia di impianti a fune, piste da sci e innevamento programmato di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 “Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato”;

b) le funzioni relative alla partecipazione ai seguenti organi consultivi:

1) commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo a norma dell'articolo 141 del Regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;

2) commissione provinciale di controllo delle materie esplosive a norma dell'articolo 89 del Regolamento di pubblica sicurezza n. 635/1940;

3) commissione tecnica permanente per i gas tossici a norma dell'articolo 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147;

4) commissione tecnica dell'Istituto autonomo case popolari, presso gli ATER, di cui agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 “Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata”.

3. Sono conferite ai comuni:

a) le funzioni in materia di edilizia abitativa agevolata, ai sensi della vigente normativa, ai fini del rilascio dei requisiti tecnici oggettivi e dei requisiti soggettivi per la concessione dei mutui agevolati o di altri benefici;

b) le funzioni relative alla denuncia di opere in conglomerato cementizio, armato, normale o precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, *nonché al deposito degli elaborati e degli atti previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 relativamente alle costruzioni in zone classificate sismiche e alle costruzioni in abitati da consolidare*;

c) le funzioni relative all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi a favore di privati per danni causati da fenomeni meteorologici rilevanti o da altri eventi calamitosi, di cui legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 “Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali”.

4. Le funzioni relative alla stima di danno ambientale, derivante dall'esecuzione di interventi di competenza non regionale, sono conferite all'ente locale che ha rilasciato l'autorizzazione ambientale.”.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 104 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge regionale, è il seguente:

“Art. 104 - Attività programmatrice della Regione.

1. La Regione, nell'ambito della legislazione statale e regionale di settore, svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo, pianificazione nei confronti degli enti locali e degli enti amministrativi regionali, nonché di direzione unitaria di emergenza e di partecipazione ai relativi interventi qualora l'emergenza interessi il territorio di più province.

2. In particolare la Giunta regionale:

a) approva linee guida, schemi di piano e direttive tecniche per la predisposizione, da parte degli enti locali, dei rispettivi strumenti di pianificazione di protezione civile;

b) sulla base degli indirizzi nazionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni e

sentiti il Comitato regionale di protezione civile (CRPC), e la competente commissione consiliare, approva i programmi regionali di previsione e prevenzione relativi alle varie ipotesi di rischio e ne cura l'aggiornamento con cadenza triennale;

c) approva, anche sulla base dei piani di emergenza provinciali e sentita la competente commissione consiliare, il piano regionale di emergenza, di cui all' articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, contenente le procedure e le modalità organizzative ed operative finalizzate ad affrontare situazioni di emergenza, nonché gli indirizzi per la redazione dei piani provinciali di emergenza, in particolare per fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e successive modifiche e integrazioni; le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione regionale di protezione civile di cui alle lettere a) e b), costituiscono elementi vincolanti di analisi per la redazione e l'aggiornamento del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e degli altri piani urbanistici e di settore di competenza regionale;

d) individua gli indirizzi ed i criteri per l'organizzazione, la formazione nonché per l'utilizzo, diretto o da parte degli enti locali, delle organizzazioni e dei gruppi di volontariato di protezione civile, fermo restando quanto disposto dall' articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta regionale promuove, altresì, direttamente o attraverso il centro istituito con la legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 "AdeSIONE alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione in materia di protezione civile in Longarone", oppure con la collaborazione di altre strutture convenzionate, la formazione di specifiche figure professionali per la gestione di situazioni di crisi e per il coordinamento delle attività di soccorso, nonché di responsabili e capigruppo appartenenti al volontariato di protezione civile;

e) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di dare attuazione all'attività programmatica in materia di lotta agli incendi boschivi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi", provvede all'integrazione delle funzioni svolte rispettivamente dal centro di coordinamento regionale in emergenza (Co.R.Em.) di cui all' articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, e dal Centro operativo regionale (COR), nonché alla suddivisione del territorio in distretti di protezione civile e antincendio boschivo, precisandone, sentite le province, le comunità montane e i comuni interessati, la struttura organizzativa e funzionale. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad affidare il servizio aereo di prevenzione, di ricognizione, di estinzione degli incendi boschivi, nonché di protezione civile, mediante l'utilizzo di aeromobili ad ala rotante, ferme restando le competenze statali di cui all' articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3, del decreto legislativo n. 112/1998;

f) individua gli enti locali e le province che devono curare la predisposizione, anche di intesa con la struttura regionale competente in materia di protezione civile, dei "piani urgenti di emergenza per

fronteggiare il rischio idraulico e idrogeologico" ai sensi dell' articolo 1, comma 4, decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, predisponendo a tal fine specifiche direttive per la formulazione dei piani stessi."

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'art. 106 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge regionale, è il seguente:

"Art. 106 - Eccezionale calamità o avversità atmosferica.

1. Al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale, si provvede con le seguenti modalità:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato, anche su richiesta dei sindaci dei comuni colpiti e informate le province interessate, dichiara l'esistenza di stato di crisi per calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica allo scopo di attivare tutte le componenti utili per interventi di protezione civile. Tale provvedimento sostituisce, nei casi citati, il provvedimento previsto all' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali" e costituisce declaratoria di evento eccezionale;

b) la Giunta regionale provvede all'individuazione dei territori danneggiati, anche ai fini delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 "Disciplina del fondo di solidarietà nazionale" e successive modifiche e integrazioni;

c) qualora, per fronteggiare l'evento, si renda necessario l'intervento dello Stato, il Presidente della Giunta regionale ne fa richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112/1998;

d) il personale volontario, iscritto all'albo di cui all' articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, chiamato dalla Regione o dalle province o dalle comunità montane o dai comuni per le attività di protezione civile di rispettiva competenza, usufruisce, ove ne ricorrano i presupposti, dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile" e successive modifiche e integrazioni; il relativo onere è a carico dell'ente che effettua la chiamata nei limiti di disponibilità di un apposito fondo istituito a bilancio anche sulla base dei trasferimenti finanziari effettuati in materia e fermo restando, nei casi di cui alla lettera a) e di esaurimento delle risorse finanziarie, l'obbligo dell'ente sovraordinato di concorrere alla spesa."

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 34/1986, come modificato dalla presente legge regionale, è il seguente:

"Art. 6 - (Lavori pubblici)

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla realizzazione

delle opere di difesa e di consolidamento della viabilità di accesso alla Valzoldana nei limiti della spesa complessiva di lire 2.500.000.000, di cui lire 1.000.000.000 stanziata nel bilancio per l'anno finanziario 1986 e lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987, (capitolo 45260).

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, in forma diretta o mediante finanziamenti agli enti interessati, alla realizzazione di specifici progetti d'intervento nelle aree costiere per la difesa degli insediamenti abitativi e turistici da fenomeni di erosione *nonché di dragaggio al fine di garantire l'officiosità delle foci fluviali* per una spesa complessiva di lire 5.000.000.000, di cui lire 2.000.000.000 stanziati nel bilancio per l'anno finanziario 1986 e lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987 (capitolo 51054).

In ordine alle procedure di impegno, di liquidazione e di pagamento delle spese di cui ai precedenti commi si applica la normativa di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale".

Per la progettazione di opere di rilevante interesse regionale a norma dell'articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore trasporti" è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1986 e di lire 4.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1987 (capitolo 45002).

I fondi di cui al precedente comma potranno essere utilizzati anche per la progettazione di opere di grande viabilità e di grande comunicazione, nonchè per l'effettuazione di indagini geognostiche necessarie alle medesime progettazioni da realizzarsi da parte di imprese specializzate o di professionisti che offrano le necessarie garanzie di competenza e di professionalità nello specifico settore."

4. Strutture di riferimento

- Direzione tutela dell'ambiente (Titolo I)
- Direzione difesa del suolo e protezione civile (Titolo II)